Pubblicato il 13/10/2021
N. 06889/2021REG.PROV.COLL.
N. 03058/2021 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3058 del 2021, proposto da
Margherita Caputi, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Ursini, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi rappresentanti legali *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, sono domiciliati *ex lege*;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari (Sezione Prima) n. 00188/2021, resa tra le parti, concernente l'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Trani.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2021 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti l'avvocato Michele Ursini e l'avvocato dello Stato Andrea Fedeli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con ricorso al T.A.R. Puglia – Bari la prof.ssa Margherita Caputi ha chiesto l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Trani – Sezione Lavoro 13/7/2017, n. 1306, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (ora Ministero dell'Istruzione) è stato, tra l'altro, condannato a versare all'istante, in applicazione dell'art. 35, comma 5, della L. 4/11/2010, n. 183, dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori di legge, a titolo di risarcimento del danno per l'illegittima apposizione del termine di durata al rapporto di lavoro.
L'adito Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso con sentenza 29/1/2021, n. 188, con la quale ha disposto che l'intimata amministrazione ottemperasse alla pronuncia del Giudice del Lavoro versando le somme dovute al netto delle imposte. Ha omesso, inoltre, di pronunciare sulla spettanza degli interessi.
Avverso la sentenza 188/2021 ha proposto appello la prof.ssa Caputi.
Per resistere al ricorso si sono costituite in giudizio le amministrazioni appellate.
Con successiva memoria la parte appellante ha ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive.
Alla camera di consiglio del 30/9/2021 la causa è passata in decisione.
Col secondo motivo di gravame l'appellante denuncia l'errore commesso dal giudice di prime cure nel ritenere che le somme da corrispondere dovessero essere assoggettate a ritenuta fiscale.
Infatti, gli importi percepiti a titolo risarcitorio sarebbero soggetti a imposizione soltanto ove risultino destinati a reintegrare la mancata percezione di redditi, mentre non costituirebbero reddito imponibile laddove diretti a riparare un pregiudizio di natura diversa.
La doglianza è fondata.
La questione posta con la censura in esame è già stata risolta da questa Sezione con sentenza 18/3/2021, n. 2367, che il Collegio condivide.
Non resta, pertanto, che riprenderne le motivazioni.
<< *La Corte di Cassazione ha affermato da tempo che "In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dal decreto*

legislativo 165 del 2001, articolo 36, comma 5, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia Ue (ordinanza del 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui alla legge n. 183 del 2010, articolo 32, comma 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo e un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto…". (Cass. Sez. un., n. 5072 del 2016). Con riferimento all'imponibilità fiscale del risarcimento la Corte di Cassazione ha chiarito che "i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti; le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi della mancata percezione di redditi, mentre non costituisce reddito imponibile ogni risarcimento inteso a riparare un pregiudizio di natura diversa" (Cass. sez. 5ª n. 12789 del 2003).
In definitiva, con riferimento alle indennità risarcitorie si deve ritenere che esse siano assoggettate a tassazione solo se dirette a sostituire un reddito non conseguito e quindi a risarcire il cosiddetto lucro cessante, mentre non lo siano se sono volte a risarcite altre forme di danno di carattere emergente.
Nel caso di specie, l'appellante, essendo dipendente pubblica, non ha perso "alcun posto di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione pubblica per la quale ha lavorato ed al quale non avrebbe mai avuto diritto non avendo superato il vaglio di un concorso pubblico per un posto stabile… Il danno per il dipendente pubblico… è altro: il lavoratore a termine nel pubblico impiego, se il termine è illegittimamente apposto, perde la chance della occupazione alternativa migliore e tale è anche la connotazione intrinseca del danno, seppur più intenso, ove il termine sia illegittimo per abusiva reiterazione dei contratti" (Cass., ss. uu., n. 5072 del 2016).
Sulla base di tali principi non appare condivisibile quanto affermato dal primo giudice, che assimila la posizione della ricorrente a quella del lavoratore che debba essere risarcito per essere stato allontanato dal posto di lavoro nel periodo compreso tra l'allontanamento e la sentenza di merito. Nel caso del pubblico dipendente non può esservi una sentenza di merito che pone fine alla precarietà del lavoro e pertanto il risarcimento non può riguardare le retribuzioni non percepite nel frattempo, ma il danno costituito dalla precarietà in sé, per la perdita di opportunità che comporta.
Del resto, la sentenza di cui si chiede l'ottemperanza non si riferisce in alcun modo a retribuzioni non percepite, ma esclusivamente al risarcimento del danno "in funzione della durata complessiva della condizione precaria di circa sei anni…".
L'importo da corrispondere all'appellante, in esecuzione di tale sentenza non avrebbe dovuto, quindi, essere sottoposto alla ritenuta d'acconto Irpef>> (cfr in termini anche Cons. Stato, Sez. VI, 28/4/2021, n. 3429).
Col secondo motivo l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sulla domanda avente a oggetto il pagamento degli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di risarcimento.
Il motivo è fondato.
E invero, il giudice del lavoro ha condannato l'amministrazione appellata a versare "*alla ricorrente n. 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori di legge, a titolo di risarcimento del danno*".
Ne discende che, ai fini della corretta e integrale esecuzione del giudicato, debbano essere corrisposti anche gli interessi legali sulla somma capitale dovuta.
L'appello va, pertanto, accolto seconda più sopra specificato.
Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi o eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Spese e onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso di primo grado secondo quanto specificato in motivazione, condannando il Ministero dell'Istruzione a eseguire, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente pronuncia, la sentenza del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, 13/7/2017, n. 1306, mediante il riconoscimento e la corresponsione alla prof.ssa Margherita Caputi di una somma pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto al lordo delle ritenute fiscali, con l'aggiunta di interessi legali dalla data della pronuncia del giudice del lavoro sino al saldo, detratto quanto, eventualmente, già corrisposto.

Condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellante, liquidandole forfettariamente in complessivi € 2.000/00 (duemila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Vincenzo Lopilato, Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore
Stefano Toschei, Consigliere

L'ESTENSORE
Alessandro Maggio

IL PRESIDENTE
Sergio De Felice

IL SEGRETARIO